



Determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese n° 57 del 11/02/2025

OGGETTO: Iscrizione d'ufficio ai sensi dell'art. 2190 C.C. della cancellazione dei domicili digitali non attivi (revocati da almeno 12 mesi) per le imprese individuali e per le imprese costituite in forma societaria.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visti gli articoli 2188 e seguenti del codice civile recanti la disciplina del registro delle imprese;

Vista la L. 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 8 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581;

Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modificazioni e integrazioni;

Richiamata la deliberazione n. 214 del 13/10/2010 con la quale la Giunta camerale ha assegnato l'incarico di Conservatore del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 8 della citata L. 580/93;

Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto l'art. 5, comma 2, del decreto-legge 18/10/2012, n. 179 (convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), come modificato dall'articolo 37, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, a norma del quale: "... Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno già indicato, all'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro il 1° ottobre 2020. Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo relativamente all'ipotesi della prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall'articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580...";

Visto l'art. 16 co. 6 del d.l. 185/2008 (convertito in l. 2/2009), come modificato dall'art. 37 del d.l. 76/2020, che impone alle società l'obbligo di iscrivere nel Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale;

Visto l'art. 16 co. 6 bis del d.l. 185/2008 (convertito in l. 2/2009), come modificato dall'art. 37 del d.l. 76/2020, che prevede, per le società che non hanno indicato il proprio domicilio digitale o per le quali lo stesso domicilio digitale è stato a suo tempo cancellato dal Registro delle Imprese, l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 2630 c.c. in misura raddoppiata con la contestuale assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio di cui all'art. 8 co. 6 della l. 580/1993;

Visto l'art. 16, comma 6 ter del D.L. 185/2008 - come modificato dall'art. 37 del D.L. n. 76/2020 - in base al quale "il Conservatore del Registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese e avvia contestualmente la



procedura di cui al comma 6-bis”;

Preso atto che tale comma 6 bis prevede che il domicilio digitale sia assegnato alle società dall'ufficio del registro delle imprese "...per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio di cui all'art. 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993 n. 580”;

Vista la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia, registrata dalla Corte dei Conti in data 13.7.2015 e pubblicata sul sito del Ministero (https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/DIRETTIVA_2608.pdf), che stabilisce il principio secondo cui gli indirizzi PEC revocati o comunque non attivi devono essere "cancellati" dal registro delle imprese;

Considerato che la predetta Direttiva contiene le indicazioni necessarie affinché le società e le imprese individuali si adeguino all'obbligo di munirsi di una casella di posta elettronica certificata, da iscrivere obbligatoriamente nel Registro delle Imprese e da mantenere attiva anche successivamente, precisando che l'indirizzo digitale debba essere nella titolarità esclusiva dell'impresa e ad essa univocamente riconducibile;

Considerato che la citata Direttiva attribuisce al Registro delle Imprese i controlli sui domicili digitali e richiede una verifica periodica da parte dell'Ufficio, anche con modalità automatizzate, dello stato delle caselle PEC e del relativo aggiornamento d'ufficio quando ciò non avvenga da parte delle imprese;

Atteso, altresì, alla luce della novella introdotta dall'art. 37 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, contenente disposizioni volte a favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti, che il Legislatore si pone l'obiettivo di dare effettiva attuazione alle disposizioni dei già citati art. 16 del D.L. n. 185/2008 e art. 5 del D.L. 179/2012;

Visto l'art. 40 co. 1 del d.l. 76/2020, secondo cui il provvedimento conclusivo della procedura d'ufficio, disciplinata dall'articolo 2490 c.c., è disposto con determinazione del Conservatore;

Visti i principi espressi nell'atto d'indirizzo del Giudice del Registro delle imprese di Modena del 07/06/2022 (prot. 31331/E) che detta all'Ufficio del Registro delle imprese le modalità operative da seguire per notificare, mediante pubblicazione sull'Albo camerale online, i provvedimenti massivi di diretta competenza del Conservatore di cui all'art. 40 del DL 76/2020, destinati ad un'ampia pluralità di soggetti;

Visto l'art. 8 c. 3 della legge n. 241/1990 che stabilisce: *"Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima"*;

Visto l'art. 32 della l. 69/2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione online sul sito istituzionale, e preso atto che l'Albo camerale è consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;

Acquisito il parere favorevole in merito a tali modalità di comunicazioni e procedure semplificate e massive da parte del Giudice del Registro presso il Tribunale di Modena (nota del 6.6.2022, inviata al Conservatore del Registro delle Imprese e acquisita agli atti con protocollo camerale n. 31331);

Atteso che per le imprese individuali e per le società con domicilio digitale non attivo (revocato da almeno 12 mesi), l'Ufficio del Registro delle Imprese, mediante Determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese n. 3 del 7.1.2025 e relativi allegati (ovvero la Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 2190 c.c. per l'iscrizione d'ufficio della cancellazione dei domicili digitali non attivi e l'elenco delle "Società e imprese individuali con Pec revocata da almeno 12 mesi") ha notificato l'avvio del procedimento massivo per l'iscrizione d'ufficio della cancellazione di tali domicili digitali con termine per adempiere entro il 6 febbraio 2025;

Dato atto che tali avvisi sono stati quindi pubblicati sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Modena nella sezione dell'Albo camerale online e anche nella sezione dedicata al Registro delle Imprese e, inoltre, sono stati diffusi anche attraverso gli altri canali informativi della Camera di Commercio (come le Newsletter periodiche);

Considerato che, decorsi ampiamente i termini assegnati, sussistono i presupposti per l'iscrizione d'ufficio della cancellazione dei domicili digitali non attivi ai sensi dell'art. 2190 c.c. per le posizioni, di cui all'elenco Allegato A (n. 903 posizioni estratte da Infocamere S.C.p.A. in data 12/12/2024 con "Pec revocata da almeno 12 mesi"), che, a seguito di ulteriori elaborazioni, dovessero risultare ancora inadempienti;

Ricordato che, intervenuta la cancellazione, occorrerà poi procedere con l'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale in base alle norme già richiamate e con esclusione delle posizioni soggette a procedura concorsuale;

Preso atto che il programma informatico di Infocamere S.C.p.A. di elaborazione delle posizioni contenute in tali



elenchi, al fine dell'iscrizione d'ufficio della cancellazione dei domicili digitali non attivi, prevede dei controlli automatici con indicazione della mancata elaborazione della posizione interessata;

d e t e r m i n a

-l'iscrizione d'ufficio nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 37 del D.L. n. 76/2020 conv. in L. 120/2020, della cancellazione dei domicili digitali non attivi (pec revocate da almeno 12 mesi) relativamente alle posizioni di cui all'elenco allegato al presente provvedimento [**Allegato A**] e che forma parte integrante, ad eccezione degli indirizzi PEC che a seguito dei controlli automatici del programma informatico di Infocamere S.C.p.A., risultano *medio tempore* ripristinati o riattivati;

l'archiviazione automatica del procedimento per le imprese che abbiano comunicato il proprio domicilio digitale nelle more del procedimento e delle altre posizioni che venissero legittimamente scartate dai controlli di cui sopra;

-di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Modena nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al Registro delle Imprese per trenta giorni al fine della notifica, assieme all'elenco delle imprese individuali e società destinatarie.

-di provvedere, con separate determinazioni, da comunicarsi alle società e alle imprese individuali destinatarie con le modalità di cui al "Regolamento per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese e società e per la loro iscrizione nel registro delle imprese" approvato con deliberazione n. 15 del 28/07/2022 del Consiglio della Camera di Commercio di Modena, all'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale per le posizioni diventate prive, con contestuale irrogazione della sanzione amministrativa per omesso adempimento.

Avverso il presente provvedimento, entro 8 giorni dalla scadenza del termine di notificazione online, le società e imprese destinatarie possono proporre reclamo al giudice del registro ai sensi dell'art. 2189 c.c. (v. art. 16 comma 6 ter D.L. n. 185/2008, così come modificato dall'art. 37 Legge n. 120/2012).

avv. Stefano Bellei